REGOLAMENTO (CE) N. 1827/96 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 1996

relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario di preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali dei codici NC 2309 90 31, 2309 90 41 e 2309 90 51

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT [1], in particolare l'articolo 1,

considerando che, in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, la Comunità ha stipulato accordi con alcuni paesi terzi sulla conclusione dei negoziati nel quadro dell'articolo XXIV, paragrafo 6, dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT); che tali accordi prevedono, fra l'altro, alcuni impegni da parte della Comunità nel settore dell'agricoltura; che tali impegni devono essere attuati quanto prima; che il regolamento (CE) n. 1095/96 ha autorizzato la Commissione ad adottare le misure necessarie secondo la procedura del comitato di gestione;

considerando che tra le concessioni succitate figura un contingente tariffario di 2 800 t di preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali dei codici NC 2309 90 31, 2309 90 41 e 2309 90 51 che possono essere importate annualmente a partire dal 1° gennaio 1996 ad un dazio doganale del 7 % ad valorem;

considerando che occorre prevedere le modalità d'applicazione per la gestione del contingente; che per questo modo di gestione è necessaria una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire la situazione di esaurimento del contingente tariffario ed informarne gli Stati membri;

considerando che occorre prevedere che i titoli d'importazione dei prodotti in causa nel quadro del suddetto contingente siano rilasciati dopo un periodo di riflessione ed eventualmente previa fissazione di una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti;

considerando che occorre stabilire gli elementi che devono figurare nelle domande e nei titoli;

considerando che per una gestione efficace del regime previsto occorre prevedere che la cauzione relativa ai titoli di importazione nel quadro del suddetto regime sia stabilita a 25 ECU per tonnellata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti dei codici NC 2309 90 31, 2309 90 41 e 2309 90 51 di cui all'allegato, che beneficiano di un contingente tariffario annuale previsto dla regolamento (CE) n. 1095/96, possono essere importati nella Comunità conformemente al disposto del presente regolamento e ad un dazio doganale limitato al 7 % ad valorem.

Articolo 2

1. Le domande di titolo d'importazione sono presentate alle competenti autorità degli Stati membri il primo giorno lavorativo della settimana entro le ore 13.00 (ora di Bruxelles). Le domande di titolo devono riguardare un quantitativo pari o superiore a 5 t in peso del prodotto e non possono superare la quantità di 500 t.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, via telex o telefax, le domande di titolo d'importazione entro le ore 18.00 (ora di Bruxelles) del giorno di presentazione.

3. Entro il venerdì successivo al giorno di presentazione delle domande, la Commissione stabilisce e comunica agli Stati membri, via telex o telefax, in quale percentuale le stesse sono accolte.

4. Appena avutane comunicazione dalla Commissione, gli Stati membri rilasciano i titoli d'importazione. La durata di validità del titolo è calcolata a partire dal giorno del rilascio.

5. Il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del suddetto titolo viene iscritta la cifra «0».

Articolo 3

Per i prodotti da importare con beneficio di limitazione del dazio doganale di cui all'articolo 1, la domanda di titolo d'importazione ed il titolo stesso recano, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

[1] GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

— Derechos de aduana limitados al 7 % *ad valorem* [Reglamento (CE) nº 1827/96]
— Toldsatsen begrænses til 7 % af værdien (Forordning (EF) nr. 1827/96)
— Beschränkung des Zolls auf 7 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 1827/96)
— Δασμοί περιορισμένοι στο 7 % *ad valorem* [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1827/96]
— Customs duties limited to 7 % *ad valorem* (Regulation (EC) No 1827/96)
— Droits de douane limités à 7 % *ad valorem* [Règlement (CE) nº 1827/96]
— Dazi doganali limitati al 7 % *ad valorem* [Regolamento (CE) n. 1827/96]
— Douanerechten beperkt tot 7 % ad valorem (Verordening (EG) nr. 1827/96)
— Direitos aduaneiros limitados a 7 % *ad valorem* [Regulamento (CE) nº 1827/96]
— Arvotulli rajoitettu 7 prosenttiin [asetus (EY) N:o 1827/96]
— Tullsatsen begränsad till 7 % av värdet (Förordning (EG) nr 1827/96).

Articolo 4

Il tasso della cauzione relativa ai titoli d'importazione previsti dal presente regolamento è di 25 ECU/t.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a partire dal 1º gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 1996.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Ai quantitativi di prodotti importati nella CE e corrispondenti ai codici NC qui indicati è applicabile una limitazione del dazio doganale del 7 % ad valorem.

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità importabile annualmente dal 1° gennaio 1996
	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	
	– altri:	
2309 90 31	– – – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 %	2 800 t
2309 90 41	– – – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 %	
2309 90 51	– – – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10 %	